

# Successioni, per l'esenzione conta il controllo rilevante

Federico Restano Andrea Vasapolli

Lo schema di decreto delegato che modifica l'imposta di successione e donazione riformula l'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, il quale nel disciplinare l'esenzione nel caso di partecipazioni in società di capitali prevede che venga soddisfatto il requisito dell'acquisizione o dell'integrazione del "controllo". Occorre stabilire quale sia la nozione di "controllo" rilevante, specie qualora lo statuto della società preveda quorum deliberativi qualificati, o categorie di azioni o di quote, o diritti particolari dei soci.

La bozza – ancora in attesa del parere delle commissioni parlamentari – così come l'attuale normativa, richiama l'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, secondo cui sono controllate «le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» (controllo di diritto); il comma 2 precisa che si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.

## Il parametro della maggioranza

Anche nel testo riformato, il legislatore ha inteso far riferimento a un parametro oggettivo e formale, la «maggioranza dei voti», evitando le incertezze di un approccio "sostanziale" come è richiesto per la diversa fattispecie del controllo di fatto ex articolo 2359, comma 1, nn. 2-3 del Codice. Tale approccio, d'altronde, caratterizza la modalità di individuazione della soglia quantitativa di diritti di voto che fa scattare la presunzione del controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, la quale è rapportata al capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria (così Cassazione 6077/2023) a prescindere dal fatto che il titolare di tale capitale abbia effettivamente, o meno, la possibilità di assumere le deliberazioni societarie che competono a tale tipo di assemblea (Cassazione 10726/2017).

La norma, infatti, richiede espressamente che si disponga della maggioranza (il 50% più uno) dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, non della maggioranza richiesta per poter assumere le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Pertanto, ai fini dell'esenzione, occorre fare riferimento alla formale titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, senza verificare se il controllo sia effettivamente esercitabile nel caso di specie o se lo statuto preveda quorum più elevati rispetto a quelli di legge per le deliberazioni.

## I sistemi complessi

Gli statuti societari possono inoltre prevedere sistemi più complessi rispetto al meccanismo tradizionale: ad esempio, è possibile emettere azioni prive del diritto o

con diritto di voto limitato a determinati argomenti (art. 2351, comma 1, del Codice civile) o azioni a voto plurimo (articolo 2351, comma 4) o, ancora, prevedere la sospensione del diritto di voto oltre una certa soglia partecipativa e sistemi di voto “a scalare” (articolo 2351, comma 3). In queste ipotesi, si pone il problema di come debba essere verificato il requisito del controllo in termini di maggioranza dei diritti di voto. Gli statuti possono, altresì, sancire quorum deliberativi differenziati sulla base delle materie portate all’attenzione dei soci.

In tali contesti, si ritiene che il riferimento all’assemblea ordinaria – fatto dal decreto delegato – sia da riferirsi ai voti necessari per le decisioni elencate nell’articolo 2364 del Codice: dunque (principalmente) la nomina e la revoca di amministratori e sindaci, l’approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d’esercizio. Sussisterà il controllo allorché un soggetto disponga del 50% più uno dei diritti di voto in merito alle materie ora richiamate.

La distinzione tra assemblea ordinaria (citata dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice) e straordinaria dal 2003 non rileva più per le Srl. Non vi è ragione però per limitare l’applicazione della nozione di controllo alle sole Spa: per le Srl, infatti, si ritiene che il riferimento vada inteso all’unica tipologia assembleare per esse prevista, per cui il controllo deve essere riconosciuto al titolare della maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea per le decisioni sulle materie qualificanti prima richiamate, senza che abbia rilievo un eventuale quorum deliberativo innalzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA